



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 1 - REGOLAMENTI

Il servizio dovrà essere svolto nell'osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di San Bernardino Verbano e del D.P.R. n. 285/1990, nonché delle prescrizioni che in merito alla esecuzione degli interventi potranno essere impartite dall'autorità sanitaria e dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi cimiteriali nei cimiteri della Frazione Santino, Bieno e Rovegro:

- a) N. 4 interventi di pulizia viali e vialetti del cimitero, taglio erba con diserbo, spargimento ghiaietto esclusa la fornitura;
- b) esecuzione scavi per inumazione salme, esumazione resti mortali, smaltimento lapidi ecc. nel campo comune;
- c) interventi per collocamento resti mortali negli ossari;
- d) interventi per tumulazione nei loculi, compreso la chiusura degli stessi;
- e) interventi per eventuali esumazioni straordinarie, compreso collocazione dei resti mortali in ossario;
- f) esecuzione di opere edili, riguardanti loculi ed ossari (rottura eventuale mattonata esistente nei loculi od ossari – chiusura loculo – chiusura ossario)

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni tre, con decorrenza dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DI APPALTO

I corrispettivi a base d'appalto soggetti a ribasso percentuale sono stabiliti come segue:

- € 4.500,00 oltre IVA ai sensi di legge (annui) per i lavori e le prestazioni di cui al precedente art. 2, lettera a);
- € 350,00 oltre IVA ai sensi di legge per ciascuno degli interventi e prestazioni di cui al precedente art. 2, lettera b);
- € 55,00 oltre IVA ai sensi di legge per ciascuno degli interventi e prestazioni di cui al precedente art. 2, lettera c);
- € 170,00 oltre IVA ai sensi di legge per le prime tre file ed € 180,76 oltre IVA ai sensi di legge per le ultime due file per ciascuno degli interventi e prestazioni di cui al precedente art. 2, lettera d);
- € 250,00 oltre IVA ai sensi di legge per ciascuno degli interventi e prestazioni di cui al precedente art. 2, lettera e);
- € 30,00 oltre IVA ai sensi di legge per rottura eventuale mattonata esistente nei loculi od ossari e chiusura ossario di cui al precedente art. 2, lettera f);
- € 90,00 oltre IVA ai sensi di legge per chiusura loculo di cui al precedente art. 2, lettera f);

I corrispettivi in questione saranno oggetto di revisione annuale in base alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.

Il pagamento dei corrispettivi di cui sopra sarà effettuato semestralmente su presentazione di regolari fatture da parte della Ditta appaltatrice.

Art. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

I servizi cimiteriali di cui al presente appalto dovranno essere svolti dall'Impresa con proprio personale, attrezzature e materiali.

Art. 6 – SEPOLTURE : MODALITÀ E ORARI

Ogni tumulazione o inumazione dovrà essere ultimata entro il giorno del funerale fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Le sepolture sono effettuate ogni giorno con esclusione della domenica o di giorno festivo preceduto o seguito da giorno feriale.

Art. 7 - MATERIALI E RIFIUTI

I materiali di risulta dei lavori cimiteriali dovranno essere smaltiti a cura e spese della ditta a norma di legge non appena saranno prodotti.

Art. 8 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la semplice presentazione dell'offerta l'appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche del servizio.

Art. 9 – PERSONALE

L'appaltatore, che dovrà assicurare il servizio con proprio personale, si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si volge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà dotarsi di idonee attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

L'appaltatore è tenuto a depositare in Comune il piano operativo concernente le misure di sicurezza del personale dipendente.

Art. 10 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo di ogni indennizzo. L'appaltatore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso operatori con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 unico. L'Amministrazione Comunale, quantunque svolga il ruolo di committente, dovrà essere considerata terzo garantito.

Copia della suddetta polizza dovrà essere depositata agli atti del Comune prima della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 11– OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale dell'impresa in servizio dovrà sempre mantenere un contegno riguroso e corretto.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare o, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le richieste e le segnalazioni del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà sempre responsabile, sia davanti al Comune che davanti a terzi, della perfetta esecuzione del servizio affidatogli. Detto servizio per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati, dovrà subire interruzioni.

L'appaltatore sarà inoltre responsabile, oltre che della propria opera, anche dell'operato e della condotta dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o macchinario potessero arrecare al Comune o a terzi, nell'espletamento del servizio, tenendo, in ogni caso, il Comune sollevato e indenne dalle conseguenti responsabilità.

Art. 13 - NORME DI SICUREZZA

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni.

L'appaltatore deve precisare nell'offerta che ha tenuto conto degli oneri connessi alle disposizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori vigenti in materia(D. Lgs.626/94).

L'appaltatore dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto :

- Nominativo del responsabile del servizio
- Dichiarazione dell'avvenuta stesura del documento sulla valutazione dei rischi
- Dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative nel campo della sicurezza
- Piano di sicurezza così come previsto dal comma 2 lettera h art 4 D. Lgs. 626/94 nonché dichiarazione che, in funzione del luogo e del compito da svolgere, sono state ottemperate le disposizioni di cui agli articoli:35,36.37 e 38 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

Art. 14 – INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Art. 15 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio del Tribunale di Verbania;

Art. 16 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Comune degli inconvenienti constatati, i quali impediscano il regolare svolgimento del servizio, restando responsabile sia dell'incompleto servizio, sia dei danni conseguenti al mancato avviso.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, sono qualificati per inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili:

- la mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte dell'appaltatore dei servizi oggetto del contratto;
- lo svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio;
- il mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla gestione del servizio.
- qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

Il verificarsi anche di una sola delle predette inadempienze potrà indurre l'Amministrazione a risolvere il contratto pervio esperimento di diffida ad adempiere.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente appaltante.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto del servizio potrà avvenire nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerta risulti maggiore della percentuale di ribasso del 10%, in uno dei modi stabiliti dall'art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato in forma scritta, entro tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia.

Art. 20 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e/o tasse relative all'appalto di che trattasi con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

Art. 21 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Comune di....., Via.....

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata.

Art. 22 – COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.